

Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile

concluso il 10 marzo 1977

approvato dal Consiglio federale il 20 giugno 1977

Capitolo I: Condizioni dell'esecuzione

Art. 1

¹ Il concordato regola l'esecuzione, in un Cantone concordatario, delle sentenze in materia civile pronunciate in un altro Cantone concordatario. Campo d'applicazione

² Sono in particolare parificate alle sentenze, la desistenza, il riconoscimento dell'azione e la transazione giudiziale, così come sentenze di tribunali arbitrali, provvedimenti d'urgenza e decisioni d'autorità penali in merito a istanze di diritto civile.

Art. 2

Il concordato non è applicabile all'esecuzione forzata di sentenze che condannano una parte al pagamento di una somma di denaro oppure alla prestazione d'una garanzia pecuniaria. Deroga

Art. 3

¹ Le sentenze di cui è richiesta l'esecuzione devono essere munite di un attestato certificante il loro carattere esecutivo a partire dalla data alla quale è stato apposto. Clausola esecutoria

² L'attestato deve essere rilasciato dalle autorità competenti secondo il diritto cantonale.

Capitolo II: Disposizioni sull'esecuzione

Art. 4

¹ L'esecuzione forzata di una sentenza compete all'autorità del luogo nel quale la stessa deve avvenire. Competenza e diritto applicabile

² L'autorità è indicata in un elenco annesso al concordato.

³ Tale autorità applica il proprio diritto processuale con riserva delle disposizioni che seguono.

Domanda d'esecuzione	Art. 5 ¹ L'esecuzione può essere richiesta da ogni avente diritto. Il giudice competente può ugualmente richiedere l'esecuzione di provvedimenti d'urgenza. ² L'istante deve inoltrare la conclusione come anche la sentenza che deve essere eseguita. ³ In casi urgenti, l'autorità preposta all'esecuzione può adottare misure cautelative già prima del deposito di tali documenti.
Eccezioni	Art. 6 La parte contro la quale è diretta la domanda d'esecuzione può sollevare eccezioni contro la stessa, a) ove non sia stata regolarmente citata o legalmente rappresentata; b) ove la decisione sia stata pronunciata da un giudice territorialmente incompetente; c) ove la parte provi con documenti che dopo la sentenza o dopo il giorno a partire dal quale l'autorità giudicante non abbia più avuto la possibilità di tener conto di fatti nuovi, siano intervenute circostanze che escludono o sospendono completamente o in parte l'esercizio delle pretese; d) ove la parte, in seguito a sentenza contumaciale, abbia richiesto un procedimento di revisione e alla sua istanza sia stato accordato effetto sospensivo.
Opposizione di terzi	Art. 7 Terzi possono sollevare opposizione contro l'esecuzione o se siano stati lesi loro diritti.
Procedura	Art. 8 L'autorità che procede all'esecuzione decide con procedura sommaria. La stessa può ordinare misure cautelative. Ove sia prestata cauzione, essa può sospendere l'esecuzione.
Verbale	Art. 9 L'autorità che procede all'esecuzione stende o fa stendere processo verbale sull'esecuzione della sentenza.
Spese	Art. 10 L'autorità che procede all'esecuzione decide delle spese. Essa può chiedere che l'istante versi un anticipo.

Capitolo III: Disposizioni finali

Art. 11

¹ Ogni Cantone può aderire al concordato. Le dichiarazioni, come pure gli avvisi concernenti l'elenco delle autorità annesso al concordato, sono trasmessi al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale.

Adesione e
denuncia

² Il Cantone che intende denunciare il concordato, deve farne dichiarazione al Dipartimento federale di giustizia e polizia, a destinazione del Consiglio federale. La denuncia ha effetto allo spirare dell'anno civile successivo a quello in cui è stata notificata.

Art. 12

¹ Il concordato entra in vigore, per i Cantoni contraenti, con la pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e, per i Cantoni che vi aderiscono successivamente, con la pubblicazione della loro adesione nella Raccolta suddetta.

Entrata in vigore

² Il disposto di cui al capoverso 1 di questo articolo vale per l'elenco delle autorità cantonali e per i pertinenti complementi e modificazioni.